

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74

Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. (13G00114)

Vigente al: 9-11-2016

Allegato A

(articolo 8, commi 1, 2 e 5)

PERIODICITA' DEI CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA SU IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE DI POTENZA TERMICA UTILE MAGGIORI DI 10 kW E SU IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA DI POTENZA TERMICA UTILE NOMINALE MAGGIORE DI 12 kW

| Tipologia impianto | Alimentazione | Potenza termica(1) [kW] | Cadenza controlli di efficienza energetica (anni) | Rapporto di controllo di efficienza energetica (2) |
|---|--|-------------------------|---|--|
| Impianti con generatore di calore a fiamma | Generatori alimentati a liquido o solido | 10<P<100 | 2 | Rapporto tipo 1 |
| | Generatori alimentati a gas, metano o GPL | 10<P<100 | 4 | Rapporto tipo 1 |
| | Generatori alimentati a GPL | P≥100 | 2 | |
| Impianti con macchine frigorifere/ pompe di | Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma | 12<P<100 | 4 | Rapporto tipo 2 |
| | Macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma | P≥100 | 2 | |
| | | | | |

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---|---------------|
| calore | diretta | | | |
| ----- | | | | |
| | Pompe di | | | |
| | calore a | | | |
| | compressione | | | |
| | di vapore | P \geq 12 | 4 | Rapporto tipo |
| | azionate da | | | 2 |
| | motore | | | |
| | endotermico | | | |
| ----- | | | | |
| | Pompe di | | | |
| | calore ad | | | |
| | assorbimento | P \geq 12 | 2 | Rapporto tipo |
| | alimentate | | | 2 |
| | con energia | | | |
| | termica | | | |
| ----- | | | | |
| Impianti | Sottostazione | | | |
| alimentati da | di scambio | | | |
| teleri- | termico da | | | |
| scaldamento | rete ad | | | Rapporto tipo |
| | utenza | P $>$ 10 | 4 | 3 |
| ----- | | | | |
| Impianti | Microcoge- | | | Rapporto tipo |
| cogenerativi | nerazione | Pel $<$ 50 | 4 | 4 |
| ----- | | | | |
| | Unita' | | | Rapporto tipo |
| | cogenerative | Pel \geq 50 | 2 | 4 |

P - Potenza termica utile nominale

Pel - Potenza elettrica nominale

(1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto

(2) I rapporti di controllo di efficienza energetica, nelle versioni o configurazioni relative alle diverse tipologie impiantistiche sono emanati, aggiornati e caratterizzati da una nomenclatura progressiva che li identifica, con decreto del ministero dello sviluppo economico entro il 1° gennaio 2013, come previsto all'articolo 7, comma 6.

Allegato B

(articolo 8, commi 6, 7 e 8)

VALORI MINIMI CONSENTITI DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE

| Tipologie di generatori di calore | Data di installazione | Valore minimo consentito del rendimento di combustione(%) |
|-----------------------------------|-------------------------------|---|
| Generatore di calore (tutti) | prima del 29 ottobre 1993 | 82 + 2 log Pn |

| | | |
|--|---|-------------------|
| Generatore di calore (tutti) | dal 29 ottobre 1993 al 31 dicembre 1997 | 84 + 2 log Pn |
| Generatore di calore standard | dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005 | 84 + 2 log Pn |
| Generatore di calore a bassa temperatura | dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005 | 87,5 + 1,5 log Pn |
| Generatore di calore a gas a condensazione | dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005 | 91 + 1 log Pn |
| Generatore di calore a gas a condensazione | dall'8 ottobre 2005 | 89 + 2 log Pn |
| Generatore di calore (tutti, salvo generatore di calore a gas a condensazione) | dall'8 ottobre 2005 | 87 + 2 log Pn |
| Generatori ad aria calda | prima del 29 ottobre 1993 | 77 + 2 log Pn |
| Generatori ad aria calda | dopo il 29 ottobre 1993 | 80 + 2 log Pn |

log Pn: logaritmo in base 10 della potenza utile nominale espressa in kW

Per valori di Pn superiori a 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW

Allegato C

(Articolo 9, comma 5)

REQUISITI MINIMI, PROFESSIONALI E DI INDIPENDENZA, DEGLI ORGANISMI ESTERNI INCARICATI DELLE ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI TERMICI.

1. Per "organismo esterno", ai fini del presente decreto, si intende un soggetto individuato dalla Regione o Provincia autonoma, in eventuale coordinamento con gli enti locali, per la realizzazione del sistema delle ispezioni.

2. Deve essere garantita l'indipendenza dell'organismo esterno e del personale incaricato ad eseguire le ispezioni degli impianti termici. In particolare si deve garantire che non ci siano interessi di natura economica (o rapporti), diretti o indiretti, con imprese di manutenzione e installazione di impianti termici e imprese di fabbricazione o fornitura di apparecchi o componenti per impianti termici.

3. L'organismo esterno e il personale incaricato di eseguire le ispezioni non devono aver partecipato alla progettazione, installazione, esercizio e manutenzione dell'impianto ispezionato.

4. L'organismo esterno e il personale incaricato di eseguire le ispezioni, non possono essere venditori di energia per impianti termici, ne' i mandatari di uno di questi.

5. L'organismo esterno deve eseguire le operazioni di ispezione con la massima professionalita' e competenza tecnica.

6. L'organismo esterno deve disporre delle risorse tecniche, logistiche e umane per effettuare a regola d'arte il numero di ispezioni assegnate nei tempi previsti.

7. Il personale incaricato di eseguire le ispezioni, deve possedere i requisiti seguenti:

a) una formazione tecnica e professionale di base, almeno equivalente a quella prevista dalle lettere a) e b) di cui all'art. 4 comma 1 DM 37/08, relativa alla tipologia di impianto da ispezionare;

b) la conoscenza della legislazione e delle norme relative agli impianti da ispezionare e una pratica sufficiente di tali ispezioni;

c) la competenza richiesta per redigere il rapporto di ispezione in tutti i suoi contenuti.

8. Deve essere garantito il continuo aggiornamento professionale, in funzione dell'evoluzione della tecnica, della normazione e della legislazione, anche attraverso la frequenza obbligatoria di appositi corsi o seminari.

9. Se l'organismo esterno e' un'impresa privata o un libero professionista deve sottoscrivere un'adeguata assicurazione di responsabilita' civile.

10. Il personale dell'organismo esterno e' vincolato dal segreto professionale.

11. Le Regioni e le Province autonome, dopo eventuale riqualificazione professionale, possono incaricare di eseguire gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti termici personale che abbia maturato esperienza significativa per conto delle loro Amministrazioni, o presso enti e organismi da essi delegati, nell'attuazione della precedente normativa per le ispezioni degli impianti termici in materia di efficienza energetica.
